

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA,
indi del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Programma nazionale di ricerche in Antartide» (1226)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (Spitella-DC) ... Pag. 2, 6, 9 e passim
GRANELLI, ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica 6
PANIGAZZI (PSI), relatore alla Commissione 2, 10, 11
ULIANICH (Sin. Ind.) 6, 14

«Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» (411), d'iniziativa del senatore Fabbri ed altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Spitella-DC), f.f. relatore alla Commissione 15, 21, 22
ARGAN (PCI) 21
FABBRI (PSI) 18
MASCAGNI (PCI) 16
SCOPPOLA (DC) 21
VALITUTTI (PLI) 20

«Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo

grado» (1181) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE (Valitutti-PLI), relatore alla Commissione Pag. 23, 25, 26 e passim
DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 27, 29, 30
NESPOLO (PCI) 26, 27, 28 e passim
SPITELLA (DC) 24, 26, 27 e passim

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato» (1177)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (Valitutti-PLI) 32, 33, 35
FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione 32, 33, 35
GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 33, 34
NESPOLO (PCI) 32
SCOPPOLA (DC) 33, 35

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Programma nazionale di ricerche in Antartide» (1226)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Programma nazionale di ricerche in Antartide».

Prego il relatore senatore Panigazzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PANIGAZZI, relatore alla Commissione. Nel dare conto del provvedimento, mi sembra innanzitutto opportuno rammentare che il continente antartico riveste un interesse e un'importanza sempre crescenti per l'opportunità che offre per lo svolgimento di attività scientifiche in condizioni ambientali del tutto particolari.

L'importanza dell'Antartide non è limitata però al solo aspetto scientifico, ma abbraccia anche e soprattutto quello economico, come dimostra l'interesse che tutti i paesi tecnologicamente più avanzati mostrano per quelle regioni che si sono rivelate ricche di potenziali risorse energetiche, minerarie e biologiche.

La considerazione di tutti gli aspetti scientifici, tecnologici ed economici del problema e la valutazione in senso positivo dell'interesse e della disponibilità di un coinvolgimento italiano nella vicenda antartica hanno condotto il nostro paese e dare l'adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959. Ciò è avvenuto con la legge 29 novembre 1980, n. 963, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato e ne ha disposto la piena esecuzione con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

Il Trattato antartico, sottoscritto dall'Italia nel marzo del 1981, impegna i paesi firmatari ad utilizzare l'Antartide per scopi pacifici, escludendo la possibilità di installarvi basi militari, di effettuare esperimenti nucleari e di stabilirvi depositi di scorie radioattive. Il Trattato, accantonando il problema delle rivendicazioni di sovranità territoriale, garantisce ai paesi firmatari la libertà di effettuare programmi di ricerca scientifica e tende a favorire la cooperazione nel settore attraverso riunioni periodiche, consultazioni, scambi di informazioni e dati. Ciò spiega il grande peso che il Trattato antartico ha avuto e continua ad avere sulla salvaguardia dell'integrità territoriale dell'Antartide, delle sue risorse naturali e del suo intero ecosistema.

Ritengo che il nostro paese debba contribuire il più ampiamente possibile allo studio e alla esplorazione scientifica dell'Antartide e non limitarsi ai fini diplomatici e formali. Il programma di ricerca presenta

ampie ed interessanti tematiche, anche in vista dei tempi di attivazione della prima spedizione che si svolgerà presumibilmente nel periodo novembre 1985-aprile 1986, la cui effettuazione è indispensabile per conferire all'Italia il rango di «membro consultivo».

Va infatti sottolineato che la semplice adesione dell'Italia al Trattato non le ha conferito automaticamente il rango di «membro consultivo» che dà diritto di partecipare con potere decisionale alle sessioni plenarie.

Va anche ricordato, a tale proposito, che i 28 paesi firmatari del Trattato antartico - dei quali 16 sono stati membri del comitato consultivo - si distinguono, appunto, in membri consultivi e non consultivi. Il titolo di membro consultivo, con il conseguente diritto di partecipare, come si è già detto, alle sessioni plenarie biennali del comitato consultivo (la prossima sessione si terrà nel novembre 1985) e alle riunioni dei gruppi di lavoro dello SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*), di acquisire a norma dell'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso conducendo sostanziali attività di ricerca in tale territorio. Verrà così a determinarsi una posizione di vantaggio dell'Italia rispetto a quei paesi che non essendo membri consultivi non partecipano alle fasi decisionali, pur essendo vincolati al rispetto delle determinazioni prese.

Attualmente, l'obiettivo delle riunioni è quello di definire i criteri per il rinnovo del Trattato e di mettere a punto il regime per un eventuale futuro sfruttamento delle risorse minerarie e naturali. Fasi che la nostra diplomazia indica essere già state avviate nelle riunioni «a porte chiuse» del comitato consultivo già citato.

Nella consapevolezza dell'importanza strategica di una nostra presenza in Antartide, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica aveva avviato, in stretto concerto con il Ministro degli affari esteri e con il concorso di altre Amministrazioni interessate, le azioni necessarie per pervenire alla definizione di un «Programma nazionale di ricerche in Antartide» in grado di soddisfare le condizioni poste dal citato articolo IX per acquisire il titolo di membro consultivo. La proposta di avviare tale programma è stata portata all'esame del CIPE, che con delibera del 22 novembre 1984 ha preso atto degli obiettivi generali, elaborati per la parte scientifica dal CNR, e ha approvato l'esecuzione di una prima spedizione in Antartide da svolgersi nel periodo novembre 1985-aprile 1986.

Il CIPE inoltre stabiliva di affidare all'ENEA, d'intesa con il CNR ed in via transitoria, la gestione della citata spedizione, secondo modalità operative predisposte dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con le Amministrazioni e gli enti più direttamente interessati.

L'individuazione dell'ENEA quale ente gestionale operativo è stata determinata dalla maggiore snellezza di funzionamento, con particolare riguardo alla celerità di spesa e alla correttezza nella stipulazione dei contratti, che l'ordinamento dell'ente consente rispetto alle procedure più complesse e richiedenti tempi più lunghi di altri enti, quali ad esempio il CNR.

La partecipazione dell'ENEA non sarà peraltro limitata ai soli aspetti gestionali in quanto l'ente contribuirà anche alle fasi di

programmazione e svolgimento delle attività sia scientifiche sia tecnologiche, con particolare riguardo a queste ultime.

Il provvedimento espone quindi linee fondamentali da seguire nel corso delle ricerche che svolgeremo in Antartide, ed è comprensivo anche delle procedure che si renderanno necessarie nonché degli organi che occorrerà istituire. Naturalmente il disegno di legge si riferisce al periodo con l'anno di scadenza del trattato, cioè con il 1991.

Ritengo opportuno a questo punto illustrare analiticamente i diversi articoli che compongono il disegno di legge, al fine di renderne più agevole la lettura e per facilitare la comprensione dell'importanza che riveste per noi un simile programma di ricerca.

L'articolo 1 autorizza il programma di ricerche scientifiche e tecnologiche per il periodo 1985-1991 al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide anche agli effetti di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso.

L'articolo 2 stabilisce i compiti attribuiti al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, frai quali vanno evidenziate l'adozione del programma di ricerche scientifiche e tecnologiche e la sua presentazione al CIPE per l'approvazione.

L'articolo 3 prevede la istituzione del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, cui è demandato fra l'altro il compito di formulare proposte e partire per il coordinamento del programma con quelli degli altri paesi operanti in Antartide. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati dai Ministeri degli affari esteri, bilancio e programmazione economica, tesoro, difesa, pubblica istruzione, industria marina mercantile, partecipazioni statali, sanità e ricerca scientifica, nonché dal presidente della Commissione scientifica nazionale prevista dal successivo articolo 4 e del responsabile dell'attuazione del programma.

L'articolo 4 istituisce la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide che ha, tra l'altro, i compiti di avanzare proposte per l'elaborazione del programma nazionale e dei programmi scientifici annuali, di assicurare il collegamento con gli organi scientifici previsti dal Trattato, di raccogliere gli elementi utili all'elaborazione della relazione che il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica deve, ai sensi del precedente articolo 2, presentare al CIPE e al Parlamento entro il mese di luglio di ogni anno.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, è composta da un vice presidente designato dal CNR, da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per la ricerca e da 15 esperti designati dai Ministri della pubblica istruzione, della marina mercantile e della sanità, dal CNR, dall'ENEA, dall'Istituto nazionale di geofisica e dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

L'articolo 5 si riferisce all'ipotesi prevista dall'articolo VII, paragrafo 5, del Trattato, per effetto del quale le spedizioni e attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca

scientifica e tecnologica, e prevede le condizioni cui detta autorizzazione è subordinata anche ai fini dell'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

L'articolo 6 detta le norme per l'attuazione del programma. È previsto che a tale attuazione provveda l'ENEA d'intesa con il CNR e con l'apporto, fornito dal Ministero della difesa, di un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, secondo le forme e i termini disciplinati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa. È previsto, inoltre, un regolamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato in Antartide, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

L'articolo 7 contiene la norma transitoria che consente, in attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, di effettuare una prima spedizione in Antartide con le modalità di attuazione previste dal precedente articolo 6. Tale prima spedizione, il cui onere è valutato in 9,62 miliardi di lire, avrà indubbiamente un carattere progettuale e ricognitivo per fornire criteri di orientamento per tutte le attività del programma.

L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, istituendo, per il periodo 1985-1991, un capitolo di lire 230 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri.

Ad alcuni sembrerà eccessiva la somma stanziata per la effettuazione per studi e ricerche in Antartide ma occorre chiarire che il finanziamento s'è reso necessario anche perchè si è dovuto provvedere sia all'allestimento della spedizione che alla permanenza degli studiosi del territorio e quindi a tutto ciò che può essere di aiuto per la espletazione del programma.

Infatti la esecuzione di un'attività continuativa di ricerche in Antartide presuppone: l'installazione in quel territorio di una base permanente in grado di ospitare, con i necessari servizi, fino ad un massimo di 40 ricercatori, consentendo sia lo svolgimento delle attività di ricerca che le operazioni di manutenzione, in particolare dei mezzi di trasporto aerei e terrestri dei quali la base deve essere dotata per garantire gli spostamenti ed assicurare i collegamenti con le altre basi antartiche; la costruzione, al fine di non dover dipendere dall'armamento straniero, di una nave oceanografica attrezzata per la navigazione polare, da utilizzare anche come unità di supporto per la base a terra. Ciò consentirà al nostro paese di qualificare sul mercato internazionale i settori produttivi ed industriali coinvolti.

Il programma di ricerca prevederà una vasta gamma di tematiche sia scientifiche sia tecnologiche.

Nel primo settore i principali campi individuati sono: geologia, geofisica, meteorologia e biologia. Ad essi se ne potranno aggiungere altri, come ad esempio: glacialogia, biologia e medicina umana, fisica dell'atmosfera.

Nel secondo settore sono da citare gli studi relativi a prove su materiali, componenti e sistemi, che dovranno essere utilizzati in ambienti ostili e in condizioni climatiche estreme, e lo studio sui relativi

sistemi di automazione e controllo. Particolare attenzione verrà rivolta al campo della prospezione e perforazione.

Questo è quanto mi sono premurato di illustrarvi. Mi ripropongo di affrontare insieme a voi i problemi che sorgeranno quando entreremo nel merito dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero avvertire i colleghi che sono giunti i pareri che avevamo richiesto alla 1^a, 3^a, 5^a e 10^a Commissione. Tutti i pareri sono risultati favorevoli ad eccezione del parere della Commissione affari costituzionali, che reca alcune osservazioni che adesso leggerò:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

agli articoli 3 e 4 occorre precisare di quali supporti organizzativi siano dotati il Comitato consultivo interministeriale e la Commissione scientifica; in particolare, al terzo comma dell'articolo 3, va puntualizzata la figura del «responsabile dell'attuazione del programma» che appare allo stato del tutto indeterminata;

all'articolo 6, quinto comma, occorre porre chiari principi direttivi atti a circoscrivere l'esercizio della potestà regolamentare ivi prevista, atteso che il regolamento del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può derogare alle «disposizioni vigenti».

La 4^a Commissione infine, non ha espresso il parere, ma ormai i termini sono scaduti.

ULIANICH. Sarebbe opportuno, signor Presidente, che il Ministro ci fornisca indicazioni sul progetto e spiegazioni riguardo lo stanziamento che a me pare inadeguato in rapporto a quanto è previsto nel disegno di legge; cioè l'installazione in quel territorio di una base permanente in grado di ospitare, con i necessari servizi, fino a un massimo di quaranta ricercatori, la costruzione di una nave oceanografica e ancora i mezzi di trasporto aerei e terrestri dei quali la base deve essere dotata per garantire gli spostamenti. Se si va a considerare l'insieme delle cifre stanziare per un triennio si ha la somma di 50 miliardi.

Mi chiedo: ma davvero si pensa di realizzare tutte queste opere con 50 miliardi? A me sembra veramente impossibile e vorrei avere dal Ministro notizie più puntuali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Prima di rispondere alle domande che mi sono state poste, vorrei ringraziare il relatore per l'efficace e sintetica esposizione delle ragioni di fondo che ispirano la legge e che sono di evidente importanza scientifica, in quanto quasi tutti i paesi che hanno aderito al Trattato antartico e che sono di differente sistema sociale e politico (dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, dalla Francia all'Argentina) hanno sviluppato ricerche in questo continente, dal

momento che esistono condizioni naturali e ambientali di elevatissimo interesse per tutti i campi.

Voglio solo aggiungere che è particolarmente significativo il parere favorevole senza osservazioni della Commissione affari esteri, in quanto, insieme all'interesse scientifico della spedizione e della ricerca pluriennale in Antartide, c'è anche la circostanza che in base al meccanismo del Trattato soltanto i paesi che hanno avviato ricerche in quel continente entrano nel comitato consultivo previsto dal Trattato stesso e possono partecipare alla sua rinegoziazione allo scadere del 1991. Per cui, avviando la ricerca, l'Italia ha non solo dei vantaggi scientifici, ma anche il vantaggio politico di partecipare alla rinegoziazione del Trattato, cosa che non avverrebbe se lasciassimo cadere questa opportunità.

Il relatore Panigazzi ha giustamente sottolineato che la filosofia del Trattato è esclusivamente pacifica, che esclude l'utilizzazione per basi militari e per depositi di scorie radioattive ed esclude altresì l'ipotesi di rivendicazioni territoriali: si tratta quindi di un elemento di equilibrio in una zona strategica di un certo interesse.

Elemento ulteriore che desidero aggiungere a questa premessa è che l'architettura della legge costituisce un precedente abbastanza interessante in quanto introduce principi di cooperazione tra amministrazioni diverse, che di solito sono molto difficili da realizzare nel concreto. È singolare e molto apprezzabile il fatto, ad esempio, che l'ENEA, che ha interessi tecnologici evidenti per le ricerche che fa nel campo dell'energie alternative, sia stato scelto come l'ente che praticamente amministrerà la gestione del programma. La scelta in questione è dovuta al fatto che la legge che regola questo istituto consente procedure più snelle e controlli più puntuali e quindi efficienza maggiore nella gestione di un programma comune. Così come è utile che, assieme all'ENEA, il CNR garantisca, con la vicepresidenza della commissione scientifica, il controllo generale del programma, che è per sua natura interdisciplinare e copre quindi l'insieme delle materie oggetto di ricerca. Viene anche stabilito per la prima volta in sede legislativa un principio di coordinamento attivo da parte del Ministro per la ricerca scientifica rispetto ad amministrazioni come il Tesoro, la Difesa (che garantisce il supporto logistico) e gli Esteri (che assicura la copertura in termini diplomatici) oltre alle altre amministrazioni interessate dal punto di vista economico e industriale.

Mentre in generale l'attività di coordinamento viene considerata propria soltanto dalla fase «politica», qui abbiamo una novità legislativa dove tale coordinamento viene tradotto in un modo da definire tale funzione sulle fasi applicative. Tutte questo spiega il perchè insisto caldamente per ottenere in tempi brevi, l'approvazione di questa legge; se non riusciamo ad approvare anche nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento in tempo utile, non possiamo far partire la spedizione a novembre 1985, perdiamo un'estate antartica che dura pochi mesi e perdiamo un altro anno, con scarse possibilità di arrivare all'obiettivo di influire sulla rinegoziazione del Trattato.

Per quanto attiene invece al riferimento ai mezzi, c'è da precisare che è stata fatta un'ampia discussione in sede di CIPE su tale argomento. La spedizione iniziale costituisce un elemento di spesa relativa, in

quanto è rappresentata da 9,6 miliardi. Infatti, per sua natura la prima spedizione è preconoscitiva, nel senso che, pur esistendo una elaborazione programmatica predisposta negli ultimi tempi, il contatto sul terreno, la localizzazione specifica, il modo di intendere lo svolgimento delle ricerche non possono che passare attraverso questa impostazione.

Alcune spese - lo dico perchè è opportuno che la Commissione ne sia informata - come quelle relative agli aerei ed al supporto logistico, sono sopportate direttamente dal Ministero della difesa con un apporto «in natura» così, tutta la parte relativa alla iniziativa diplomatica è ovviamente a carico del Ministero degli affari esteri. Tra l'altro, va sottolineato il sostegno che viene assicurato all'iniziativa italiana da parte della Nuova Zelanda, che sollecita una presenza italiana nell'area per le funzioni di equilibrio che il nostro paese può svolgere.

La stabilizzazione dopo la prima spedizione di una stazione permanente con una quarantina di ricercatori (che possono però svolgere la loro attività nel corso dell'anno per non più di due mesi, in quanto quando scende la notte antartica ogni attività deve essere sospesa) comporta una spesa abbastanza modesta anche rispetto alle ricerche da effettuare, nell'ambito dello studio dell'atmosfera, della biologia marina ed in altri settori.

In questo contesto, la spesa più rilevante è quella rappresentata dalla nave oceanografica. Essa è stata valutata dal CIPE in termini realistici come costo, in quanto vi sono cantieri navali, tra l'altro largamente sostenuti dall'intervento statale, che hanno già progetti di navi immaginate ad uso militare e che con poche modifiche possono essere adattate alle funzioni di ricerca. Aggiungo che l'Italia non dispone di navi di questo tipo e che vorremmo fare la prima spedizione noleggiandone una dalla Svezia. Quindi, la costruzione di una nave attraverso questo programma ci porrebbe nelle condizioni, ove noi non la utilizzassimo, di affittarla, in quanto molti paesi del Mediterraneo, ad esempio, sono sprovvisti di attrezzature del genere. Sembrava pertanto coincidere con l'insieme del programma l'utilità di dotare l'Italia di una struttura scientifica di un certo valore per sottrarci all'onere di dover affittare tutte le volte la nave ed anche per predisporci ad utilizzarla nei tempi morti per ricerche nel Mediterraneo.

Il resto è legato alla capacità e all'interesse dei programmi scientifici definiti in termini pluriennali. La previsione di 230 miliardi è di larga massima e rappresenta il minimo che i tecnici hanno calcolato sotto questo profilo. Essa dovrà essere naturalmente sempre correlata allo sviluppo dei programmi che possono essere di maggiore o minore intensità a seconda di quanto si scoprirà in loco.

Nell'elaborazione di questo provvedimento e nella stesura del programma ho trovato una larga disponibilità da parte del CNR, dell'ENEA, della comunità scientifica e delle amministrazioni interessate. Ritengo che questo rappresenti uno sforzo sinergico abbastanza esemplare in una realtà nella quale sembrano dominare i patriottismi o la volontà di *leadership* esclusiva nello svolgimento di certe attività. È anche per questi motivi che raccomando caldamente l'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda, poi, l'articolato vorrei fornire alcune precisazioni.

In riferimento alle osservazioni fatte dalla Commissione affari costituzionali, ho presentato un emendamento all'articolo 2 che precisa meglio quali siano i responsabili dell'attuazione del programma. Esso riconferma che i programmi esecutivi sono annuali, ma sono predisposti attraverso una certa procedura di cui si occupano appunto i responsabili dell'attuazione del programma.

Sempre in relazione ai rilievi della Commissione affari costituzionali, ho presentato un altro emendamento al terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge. Esso intende aggiungere alla fine del comma, dopo le parole «e il responsabile dell'attuazione del programma», le parole «nominato dall'ENEA», in modo che si abbia un riferimento più specifico alla responsabilità funzionale e amministrativa che a tale ente deriva dal suo ordinamento.

Per quanto concerne infine l'osservazione sul quinto comma dell'articolo 6 del provvedimento, la Commissione Affari costituzionali, pur riconoscendo la facoltà del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica di derogare alle vigenti disposizioni, vorrebbe maggiori precisazioni in ordine ai trattamenti differenziati, vale a dire in ordine al trattamento giuridico, economico accessorio e previdenziale e del personale impegnato nelle attività nel territorio antartico. Non posso fornire subito queste precisazioni e non a caso a tale proposito si è usata la formula che prevede il concerto con i Ministri del tesoro e per la Funzione pubblica. Infatti, i ricercatori che operano in quella zona specifica vengono da amministrazioni diverse (dal Ministero della difesa, dal CNR, dall'ENEA, dall'università) e pertanto non sarebbe ammissibile predisporre dei trattamenti differenziati a seconda della provenienza in vista di una funzione che, invece, è uguale per tutti. Quindi, oltre al problema dell'armonizzazione dei trattamenti dei nostri ricercatori rispetto a quelli degli altri paesi che operano nella stessa zona, vi è quello del criterio di trattamento dei nostri ricercatori che senz'altro non deve essere rigido. Peraltro, il concerto con il Ministero del tesoro garantisce che l'interpretazione della deroga sarà assolutamente restrittiva.

Concludendo, accetto senz'altro le osservazioni della Commissione per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, mentre ritengo che sia opportuno lasciare immutato il testo del quinto comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Programma nazionale di ricerche in Antartide)

Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto all'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, è autorizzato per il periodo 1985-1991 un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche.

È approvato.

Art. 2.

(Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica)

Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

- 1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della Commissione di cui al successivo articolo 4;
- 2) presentare al CIPE per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
- 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 4;
- 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;
- 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 4, dagli Enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;»

PANIGAZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 3.

(Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide)

1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

- 1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del Trattato sull'Antartide.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero degli affari esteri, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero del tesoro, Ministero della difesa, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero della marina mercantile, Ministero delle partecipazioni statali, Ministero della sanità, Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere inviati a partecipare rappresentanti di altre Amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

A tale articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del comma 3, le parole: «nominato dall'ENEA».

PANIGAZZI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole anche su questo secondo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 4.

(Commissione scientifica nazionale per l'Antartide)

1. È istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

- 2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del Trattato;
- 3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
- 5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
- 6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta:

- a) da un vice presidente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) da un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) da tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) da un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- e) da un esperto designato dal Ministro della sanità;
- f) da sei esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) da due esperti designati dall'ENEA;
- h) da un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i) da un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS).

3. Alle riunioni della Commissione possono essere inviati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

È approvato.

Art. 5.

(Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide)

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di là del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

È approvato.

Art. 6.

(Attuazione del programma)

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle Amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

È approvato.

Art. 7.

(Norma transitoria)

In attuazione della delibera CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata una prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.

È approvato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da

iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide». L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ricerca scientifica nell'Antartide».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

ULIANICH. Il nostro Gruppo accoglie molto favorevolmente questo disegno di legge, non solo in quanto si tratta di un serio tentativo di inserirsi in una pacifica competizione scientifica - e sottolineo soprattutto questa dimensione - insieme a paesi ad ordinamento diverso (mi pare che il Ministro abbia parlato anche della presenza dell'Unione Sovietica); ma anche perchè un programma di ricerca, che vede la presenza contemporanea di componenti diverse del mondo scientifico molto spesso dilaniato da interessi tutt'altro che comuni, rappresenta un elemento estremamente positivo.

È giusto che il nostro paese onori il Trattato sull'Antartide, firmato a Washington nel 1959 ma a cui l'Italia ha aderito solo nel novembre 1985, in modo da utilizzare l'estate antartica che cade in quel periodo.

Tuttavia, nonostante le specificazioni del Ministro, resto ancora perplesso sulle somme stanziare perchè, al secondo comma dell'articolo 8, si dice che gli stanziamenti per il triennio 1985-87 non superano i 50 miliardi, mentre 230 miliardi sono stanziati per il periodo che arriva fino al 1991.

Non so quando entrerà in funzione la nave oceanografica; resto comunque un po' scettico anche dopo le dichiarazioni del Ministro. È vero che i ricercatori dipendono da più amministrazioni, ma dovranno avere una indennità che giustamente è molto superiore allo stipendio di cui godono in Patria. Per cui sono dell'avviso, qualora si ritenesse questa somma non rispondente alle necessità, che non si lesinassero ulteriori somme in quanto il programma scientifico che viene da noi approvato con questo disegno di legge merita il pieno appoggio anche sul piano finanziario, in maniera tale che gli strumenti necessari per dare esecuzione a questa operazione polivalente sul piano scientifico non abbiano a trovare in nessun caso ostacoli che possano dipendere dal finanziamento.

Quindi, se il Ministro afferma che 230 miliardi sono sufficienti per una completa realizzazione della missione mi trova d'accordo, ma

qualora ritenesse che la cifra non fosse rispondente lo pregherei di disporre fin da questo momento un ritocco.

Al nostro Gruppo fa piacere che l'attività del Ministro per la ricerca scientifica trovi una prima codificazione per quello che riguarda l'attività di coordinamento amministrativo. In questa direzione a me pare si debba ulteriormente insistere - come noi abbiamo già richiesto in altre occasioni anche nella passata legislatura - perchè venga riconosciuta agli uffici del Ministro una precisa fisionomia che non si riduca semplicemente a coordinare bilanci ma a portare avanti in modo organico e programmato la ricerca scientifica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«**Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani**» (411), di iniziativa del senatore Fabbri ed altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» di iniziativa dei senatori Fabbri, Mascagni, Bisaglia, Brugger, Chiaromonte, Malagodi, Ossicini, Schietroma, Ferrara-Salute e Rubbi.

Poichè è assente il senatore Boggio, relatore designato per questo disegno di legge, svolgerò io stesso la relazione.

Questo istituto è noto alla Commissione da tempo ed ha una risonanza nazionale ed internazionale per le benemerienze che ha acquisito e per le attività che svolge. È stato però evidenziata da più parti la necessità di procedere ad un riordinamento del complesso degli organi destinati allo svolgimento delle attività dell'Istituto stesso per consentirgli un miglior perseguimento delle sue finalità.

Voglio ricordare che analogo provvedimento è stato presentato al parlamento anche nella precedente legislatura; pertanto c'è già stata una ampia maturazione di queste proposte. Non mi addentrerò nel dettaglio anche perchè è presente qui questa mattina il senatore Fabbri, primo dei senatori proponenti, che ci potrà chiarire meglio i termini della riforma vera e propria dell'ordinamento dell'Istituto che con questo provvedimento legislativo si intende introdurre modificando la legge istitutiva, che è la n. 210 del 26 febbraio 1963.

Mi permetto di sottolineare soltanto un problema, che è quello relativo al finanziamento dell'Istituto. Come i colleghi sanno, l'Istituto, essendo considerato un organo di carattere culturale di rilevante interesse nazionale, è inserito nella tabella di cui alla legge n. 123 del 1980. Nell'aggiornamento della tabella adottata nel 1984 il contributo annuale all'Istituto di studi verdiani è stato fissato nella cifra di 110 milioni all'anno. Il problema posto dall'articolo 11 del disegno di legge è in un certo senso duplice: da un lato esso tende ad aumentare questo contributo; dall'altro lato - anche se non è detto esplicitamente - si

potrebbe argomentare che esso tenda a portare questo Istituto al di fuori della tabella delle istituzioni culturali. Entrambi i problemi rendono necessario un esame particolarmente attento ed approfondito: sia perchè l'aumento del contributo comporta un consenso da parte del Governo e della Commissione bilancio, che non sembra facilmente acquisibile, sia perchè la «estromissione» dalla tabella degli istituti culturali comporterebbe l'inserimento di questo Istituto tra quelli culturali di carattere strettamente scolastico e universitario.

Tuttavia, l'intenzione dei proponenti che mi è stata rappresentata sarebbe quella di rinunciare almeno per ora all'approvazione dell'articolo 11, concernenti il finanziamento, rompendo quindi gli indugi e dando luogo a tutta quell'altra parte della riforma che è particolarmente urgente e indilazionabile; credo pertanto che questa mattina la Commissione potrebbe deliberare la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge proposto al nostro esame, diventando così immediata la possibilità di acquisire il parere favorevole della 5^a Commissione bilancio in modo tale da farla procedere rigidamente in una prossima seduta all'approvazione definitiva del testo.

Con queste proposte concludo la mia relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MASCAGNI. Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione sul disegno di legge e in generale sull'Istituto di studi verdiani. Come risulta dalla relazione al disegno di legge, l'Istituto fu fondato a Parma nel 1960 al fine di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi con l'intento istituzionale di diffonderne una conoscenza più corretta e formativa.

Mi pare che ciò sia da riconoscersi come un proposito e un obiettivo di grande momento per un paese come il nostro, di legittime ambizioni culturali, che intende uscire da conoscenze generiche e spontaneistiche per entrare in una conoscenza seriamente maturata, in uno studio filologico, storico-estetico, scientifico, al fine evidente di creare condizioni per indagare, approfondire e più distintamente discernere una grande figura artistica e un intero periodo storico creativo, al più alto livello di ricerca e quindi di favorire un impegno divulgativo sulla base di una reale consapevolezza storica.

L'Istituto, all'inizio della propria attività, ebbe modo di realizzare obiettivi importanti. Dette luogo ad una biblioteca, ad un archivio, ad una discoteca, ad una ricca documentazione, alla raccolta di parti dell'epistolario verdiano ed ebbe anche la possibilità di produrre lavori di indubbio interesse, inerenti la ricerca musicologica.

Dopo l'uscita di otto numeri del Bollettino - ogni volume costituito da centinaia di pagine - nel corso di circa dieci anni, l'Istituto praticamente cessò di pubblicarlo per mancanza di fondi; infatti le disponibilità si dimostrarono appena sufficienti a retribuire lo scarso personale (mi pare che si trattasse di trenta-quaranta milioni).

Ho avuto occasione - come ha ricordato lo stesso Presidente - nelle scorse legislature di parlare più volte dell'Istituto nazionale di studi verdiani. Nella passata legislatura, il Ministro dei beni culturali del tempo, l'onorevole Scotti, prese molto a cuore l'Istituto ed adottò alcune iniziative intese a favorirne la ripresa di attività.

Mi si consenta di osservare come gli studi delle grandi personalità della storia sono «atti dovuti» per lo sviluppo della cultura, e tanto più lo sono per un ingegno universale come quello di Verdi, per la sua qualità creativa per la forza che gli è propria di entrare nella sensibilità dei grandi pubblici, in ragione della capacità di toccare immediatamente la sensibilità degli ascoltatori attraverso un'inventiva che va ben al di là della semplice «orecchiabilità». Se non si approfondisce la complessità del suo linguaggio si corre il rischio di tradire, di compromettere la penetrazione della sua eccezionale forza creativa e drammaturgica.

Appare dunque evidente la necessità di studiare, addirittura di riscoprire, la personalità di Verdi sulla base di un approfondimento musicologico, di esatte revisioni critiche delle sue creazioni, che nel tempo hanno subito, a causa di un indiscriminato ed incontrollato consumo, manomissioni, errate prassi esecutive, perpetuazioni di errori materiali.

Si tratta dunque di un'attività fondamentale ed esemplare di conservazione di un grande bene culturale.

La vita dell'Istituto di studi verdiani è stata difficilissima. Non ve ne voglio rifare la storia. Si sappia soltanto che, dopo gli otto Bollettini dei primi anni, l'Istituto si è fermato al punto che, se si fa eccezione per il carteggio tra Verdi e Boito, finanziato dalla banca Commerciale Italiana di Parma, per circa dieci anni l'Istituto non ha prodotto altro. Va anche ricordato - come del resto rammenta la relazione al disegno di legge del senatore Fabbri - che l'edizione critica delle opere verdiane non è curata dal nostro paese, ma dagli Stati Uniti di America, per iniziativa dell'Università di Chicago, in accordo con la casa Ricordi. È un motivo di vera umiliazione, di vergogna per il nostro paese.

Attualmente l'Istituto ha ripreso vigore sia con la nuova direzione affidata al professor Petrobelli, noto e stimato musicologo, sia per un maggiore interessamento del Ministero dei beni culturali.

C'è da registrare una ripresa di ricerca e di produzione; è uscito il nono numero del bollettino e ne sono pronti altri due. Il materiale esiste, è stato raccolto attraverso l'impegno di musicologi italiani e stranieri ma mancano i fondi necessari per dare alle stampe i numeri dieci ed undici del bollettino medesimo.

La nostra parte politica sostiene con il maggiore entusiasmo il disegno di legge. Propone soltanto un piccolo emendamento riguardo la composizione del Consiglio di amministrazione: riteniamo che ne debba fare parte anche il rettore dell'Università di Parma per la ragione che, in Italia - lo verificiamo con forte rammarico -, esiste tuttora un netto divario tra il «mondo della cultura» e il «mondo della musica», che va progressivamente colmato.

Sono a conoscenza del fatto che per l'anno 1985 il bilancio preventivo dell'Istituto prevede oltre 200 milioni, non ancora interamente reperiti.

Per quanto ha indicato chiaramente il Presidente, dobbiamo seriamente preoccuparci del finanziamento, che dovrà essere assicurato all'Istituto.

Voglio concludere questo mio breve intervento ricordando che nella scorsa legislatura ebbi modo di presentare nel corso di un dibattito sull'argomento un ordine del giorno nel quale si indicava un altro

grande obiettivo connesso, a quello degli studi. Mi riferisco all'iniziativa, della quale da molti anni si parla senza vederne un un inizio di realizzazione, per la presentazione al più elevato livello di qualificazione delle opere verdiane. La manifestazione annuale, che interessa la città di Parma e l'Emilia più in generale, va affidata anzitutto alla capacità e alla volontà di accordo tra i diversi centri di iniziativa emiliani. In ogni caso, si dovrebbe trattare di una manifestazione al più alto livello tecnico, organizzativo, artistico. È sperabile che anche questa nostra discussione, relativa specificamente all'Istituto di studi verdiani, possa essere di incentivo al «festival verdiano». Non è tollerabile che nel nostro paese non si sappia portare a compimento un'opera, che in altri paesi trova precisi riscontri. Mi riferisco soltanto a due esempi, perchè rimanga il segno di una realtà rispetto alla quale possiamo confrontarci: l'iniziativa in atto da tempo memorabile in Germania, a Baurenth, di una grande manifestazione annuale dedicata a Wagner; ed insieme l'analoga annuale celebrazione in Austria, a Salisburgo, di Mozart. Nel nostro paese purtroppo ancora non siamo stati in grado di dar vita ad una manifestazione verdiana, che credo richiamerebbe il più vasto interesse e la più ampia presenza del mondo culturale nazionale e internazionale.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi desidero esprimere in primo luogo viva gratitudine, come primo firmatario del disegno di legge di riordino e di rifinanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani, nonchè come parlamentare di Parma, perchè finalmente la Commissione è in grado di deliberare su questo provvedimento che fu presentato alle Camere già nella passata legislatura e che ha veramente stentato a giungere al traguardo finale.

Le parole di introduzione del Presidente e l'ampio e motivato discorso del senatore Mascagni rendono il mio compito di chiarimento come primo firmatario molto agevole.

Ho già detto che esprimo gratitudine come parlamentare di Parma, ma proprio quanto è stato affermato a sostegno del disegno di legge dal Presidente e dal senatore Mascagni dimostra che non si tratta di una questione localistica o meramente campanilistica. Naturalmente, un collegamento con la terra di Verdi non poteva non esistere, anche se, dal punto di vista culturale, non ho mai condiviso la critica dell'onorevole Togliatti nei confronti del cosiddetto «localismo». Sappiamo però che Verdi appartiene alla cultura musicale internazionale, alla civiltà culturale e musicologica del mondo intero, per cui come parmensi non rivendichiamo alcuna esclusiva.

Non mi sento indignato quando dell'edizione critica delle opere del maestro si occupa l'Università di Chicago oppure quella di Philadelphia: anzi, ci fa onore. Sono invece mortificato quando non avviene in Italia e soprattutto nella terra d'origine del maestro.

Il disegno di legge vuole rafforzare questo strumento culturale e cancellare questa lacuna, annullando così un tale ritardo. È stata una elaborazione complessa e difficile perchè si trattava di far convergere attorno ad un istituto tutte le organizzazioni che hanno comunque titolo per partecipare alla sua direzione; tutte le voci che hanno titolo per interloquire sono presenti, dal presidente dell'Istituto ai sindaci di Parma e di Busseto. Concordo con il collega Mascagni sull'opportunità,

anzi sulla necessità di completare il consiglio di amministrazione con l'inserimento del rettore dell'Università di Parma, proprio per quel collegamento che deve esistere tra un istituto culturale e l'Università del luogo dove ha sede l'istituto.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge viene presentato un consultivo del lavoro svolto, malgrado la ristrettezza dei mezzi, dall'Istituto di studi verdiani. Vengono indicati i possibili orizzonti di lavoro, reso meno difficile da questo riassetto istituzionale, dal fatto di potersi giovare degli apporti di tutte le istituzioni locali e nazionali e soprattutto dall'usufruire di risorse superiori a quelle veramente irrисorie che prima erano previste e che imponevano all'Istituto quella vita stentata cui faceva riferimento il senatore Mascagni. Con il pericolo non solo di giungere alla impossibilità oggettiva di far fronte ai compiti istituzionali ma anche di vedere uomini della levatura del presidente Petrobelli (compensato in maniera veramente inadeguata) costretti a seguire la strada della fuga dei cervelli, dei talenti, delle competenze che, grazie alla miopia in questo campo culturale di tutta la classe dirigente italiana, ha inaridito la vita intellettuale e culturale del nostro paese.

Il senatore Mascagni ha fatto cenno al collegamento di questo Istituto con l'idea, vincente a mio parere, di un festival verdiano a Parma e nei luoghi del maestro. Anche qui le ragioni non sono campanilistiche: è culturalmente corretto che una manifestazione di alto livello e di grande rilievo internazionale, destinata a richiamare l'attenzione del pubblico musicologico mondiale intorno alla presentazione delle opere di Verdi e alle manifestazioni che faranno ad essa da cornice, avvenga nella città e nella provincia in cui nacque Giuseppe Verdi.

L'Istituto naturalmente non ha tra i suoi compiti l'organizzazione del festival. A questa dovrà attendere un comitato particolare e la promozione del festival sarà riservata al comune di Parma ed a quello di Busseto. Tuttavia, l'Istituto di studi verdiani, proprio per la sua qualificazione culturale, non può non essere il consulente e il regista della manifestazione.

L'approvazione del disegno di legge consentirà di fare un passo avanti nell'organizzazione del suddetto festival verdiano di cui si parla da troppo tempo senza che si arrivi a risultati concreti, e ciò grazie anche al nuovo assetto dell'Istituto e al finanziamento più congruo. Si potranno reperire inoltre, ulteriori fondi attraverso i sostegni del moderno mecenatismo, con il ricorso a sponsorizzazioni di alta qualità che sono state già dichiarate possibili.

Non vorrei aggiungere altro, solo una breve considerazione: praticare in questo campo la politica della lesina dal punto di vista finanziario è un grave errore politico e culturale, è un segno di miopia se non addirittura di cecità. Ha detto una volta Cesare Busatti che i nostri progenitori hanno lavorato per noi, hanno creato una grande ricchezza; l'Italia sarà sempre più meta di un certo «turismo culturale» se sapremo valorizzare quel grande patrimonio ambientale di cui la figura e l'opera di Verdi costituiscono una componente non secondaria. Pertanto quello che noi dedicheremo alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla rivitalizzazione degli istituti, che oggi languono per

mancanza di risorse, sarà ampiamente compensato anche dal punto di vista economico e della bilancia dei pagamenti (visione forse troppo economicistica, ma che tuttavia non può sfuggirci).

Credo che questo tipo di turismo qualificato, insieme a quello ambientale e naturalistico, costituisca una delle grandi occasioni del nostro paese ed un punto di forza per l'economia stessa.

Devo inoltre esprimere rammarico per il fatto che fino ad ora questo disegno di legge sia rimasto fermo a causa della mancata copertura finanziaria di 300 milioni di misere lire all'anno.

Aderisco poi alla proposta del Presidente di accantonare momentaneamente l'articolo 11 per ottenere il *placet* della Commissione bilancio, per non ritardare il riordino dell'assetto dell'Istituto. Tuttavia credo che la Commissione si debba impegnare a che nella deliberazione dei finanziamenti relativi agli istituti culturali questi abbiano i riconoscimenti che meritano. Per l'Istituto di studi verdiani mi è stato risposto che, essendo stata approvata la cosiddetta «tabella Amalfitano», non si possono fare eccezioni e creare dei privilegi per certi finanziamenti. Ritengo che questa regola generale possa subire un'eccezione in questo caso: si tratta di non lasciar morire un Istituto del valore culturale che sappiamo.

Con questo auspicio e con la speranza, signor Presidente, che si possa approvare nella giornata odierna il disegno di legge per poterlo poi mandare alla Camera, ottenendo anche il parere delle altre Commissioni competenti, ringrazio i colleghi e mi scuso se ho messo troppa passione nell'esposizione delle mie riflessioni. Tuttavia chi vive la realtà della provincia verdiana non può non essere influenzato dalla vivissima attesa dei cittadini di questi centri che finalmente potranno soddisfare le loro aspirazioni che nascono da una cultura e da una sensibilità musicali profonde anche nei ceti più umili.

VALITUTTI. Desidero far presente al senatore Fabbri che la questione relativa al contributo di 300 milioni venne risolta dalla Commissione in via generale; un'eccezione a quella decisione sarebbe estremamente pericolosa. Infatti, la nostra Commissione all'unanimità decise di non derogare con singoli rifinanziamenti legislativi al ricordato provvedimento.

Pertanto se noi facessimo ora un'eccezione per l'Istituto di studi verdiani temo che non potremmo poi resistere alle pressioni provenienti da altri enti importantissimi, non dirò più importanti dell'Istituto di cui ci stiamo ora occupando, ma altrettanto qualificati. Piuttosto penso che sia urgente porre mano alla riforma della cosiddetta «tabella Amalfitano» e si vedrà in quella sede come affrontare e risolvere il problema.

Come membro di questa Commissione ritengo - a meno che il proponente non intenda formulare una proposta diversa - che non ci siano difficoltà ad esaminare il testo del disegno di legge così come è, sopprimendo la norma finanziaria di cui all'articolo 11 del provvedimento.

Vorrei inoltre ricordare che ho anche dei suggerimenti di carattere tecnico da dare a proposito degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei rispondere al senatore Valitutti. Credo che questa mattina possiamo seguire due strade: o accantoniamo gli articoli dall'1 al 10, nonchè l'articolo 12, e sopprimiamo l'articolo 11 oppure decidiamo di stralciare l'articolo 11 e di farne un disegno di legge a parte, senza pregiudicarne l'ulteriore prosecuzione dopo, però, che siano stati acquisiti i pareri obbligatori delle Commissioni competenti. Infatti nel momento in cui la Presidenza del Senato ha assegnato tale provvedimento in sede deliberante alla Commissione ha prescritto anche i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e bilancio.

Visto che questi pareri ancora non sono stati espressi, nella seduta di questa mattina potremmo solo decidere circa la soppressione o lo stralcio dell'articolo 11. Se poi i pareri potranno essere acquisiti nel corso della giornata, sarà compito del Presidente fissare la prossima seduta, anche perchè in questo momento non è presente il rappresentante del Ministero dei beni culturali. A nome del Governo è presente il Sottosegretario per la pubblica istruzione, ma nel momento in cui si entrasse nel merito del provvedimento sarebbe senz'altro opportuna la presenza di un rappresentante del Ministero competente.

ARGAN. Vorrei fare solo un breve commento a quanto detto dai colleghi Mascagni e Fabbri, ai quali mi associo nel sollecitare che si dia un nuovo assetto a questo Istituto di studi verdiani.

Al collega Fabbri vorrei dire che forse sarebbe opportuno che, nell'ambito della facoltà di lettere, si istituisse una cattedra di storia della musica nell'università di Parma; tanto più che l'istituto di storia dell'arte già esiste e quindi, se ci fosse qualcosa di simile collegato all'università per quanto riguarda la musica, questi si completerebbero a vicenda, soprattutto a proposito di studi verdiani per l'aspetto popolare che hanno questi studi nell'ambito parmense.

SCOPPOLA. Sulla questione di carattere procedurale sollevata, mi chiedo se non sarebbe più opportuno trasmettere alla Commissione bilancio un emendamento soppressivo dell'articolo 11 in modo che la Commissione bilancio possa pronunciarsi su questo emendamento e quindi favorevolmente sul complesso del disegno di legge. Non so quanto sia corretto dal punto di vista regolamentare sopprimere subito un articolo e poi richiedere il parere alla Commissione bilancio sul disegno di legge emendato.

Sul piano delle finalità che il disegno di legge si propone non ci sono opposizioni da parte di nessuno: sul nome di Verdi ritengo sia possibile realizzare la più ampia convergenza di consensi, come del resto dimostra lo schieramento di firme che accompagnano il disegno di legge. Tuttavia, la nostra attenzione deve concentrarsi sullo strumento, ossia sul modo in cui viene previsto il riassetto di questo istituto. Lamento il fatto che non ci siano stati offerti elementi comparativi per quanto concerne l'assetto attuale rispetto a quello che andiamo a proporre. Mi pare che dalle relazioni svolte non sia stato chiaramente indicato quali sono gli elementi di effettiva novità attinenti alla struttura dell'istituto. Accenno ad alcuni aspetti particolari. Di quante unità consta il personale di cui l'istituto dispone? Vengono previste dodici persone che lavoreranno a tempo

pieno in questo istituto, ma non sappiamo quante sono le persone oggi presenti in organico.

Inoltre, come si può far fronte con uno stanziamento di 300 milioni al mantenimento di un organico di oltre dieci unità? Questo parlando solo del personale; perchè ci saranno anche le spese per la stampa del bollettino e per altre attività.

Un'altra osservazione che mi permetto di fare è la seguente. Qui diamo vita ad una strana creatura: per un verso abbiamo una sorta di dipendenza dal Ministero per i beni culuturali, il quale nomina con proprio decreto il Presidente dell'Istituto; per altro verso tutta la struttura è legata poi agli enti locali, i quali vengono a formare il Consiglio di amministrazione ed il comitato scientifico dell'istituto così com'è oggi se sono stati valutati i problemi di tipo strutturale, e se cioè vi è coerenza dal punto di vista giuridico. Se deve essere un istituto di rilievo nazionale forse è eccessiva la rappresentanza locale; se, viceversa, l'istituto deve essere espressione di una realtà locale, allora perchè questo verticismo della nomina del Presidente da parte del Ministro per i beni culturali?

Il rischio, quando affrontiamo problemi di questo genere, è quello di non guardare attentamente ai contenuti. Non si può non essere d'accordo su quanto detto dal senatore Mascagni sulla esigenza di passare da una lettura emotiva della musica verdiana ad una conoscenza critica delle opere di Giuseppe Verdi; concordo in pieno con quanto ha detto il senatore Fabbri, e cioè è motivo di vanto e di onore il fatto che l'università di Chicago sia coinvolta nell'attività di pubblicazione critica degli scritti di Giuseppe Verdi. Una Commissione come la nostra deve valutare gli strumenti che apprestano, la loro correttezza, la loro validità dal punto di vista legislativo in una precisa visione istituzionale. Questi sono i nostri compiti: su questo mi permetto sommestamente di richiamare l'attenzione del relatore designato - peraltro assente - e dei presentatori, in modo che prima di giungere alla conclusione dell'*iter* legislativo vengano dati dei chiarimenti su questi aspetti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. È chiaro che l'istituto ha rilevanza nazionale e non credo che sia discutibile questo fatto: è per questo che a mio parere si giustifica pienamente non solo la denominazione ma anche l'inserimento nella «tabella Amalfitano». Al limite, si giustifica anche questa proposta di mantenere un legame diretto con il Ministero per i beni culturali, dando al Ministero il compito di nominare il Presidente dell'Istituto.

Certamente c'è qualche problema di equilibrio tra le nomine di iniziativa del Governo e quelle di iniziativa degli enti locali. Tuttavia, esistono anche altre istituzioni di carattere nazionale che hanno un vertice nominato dal Governo nazionale e poi hanno una larga rappresentanza anche degli enti locali.

L'aspetto più importante però, pur in presenza delle difficoltà richiamate, è quello finanziario. Nel momento in cui andiamo a ridefinire l'ordinamento dell'istituto, non può mancare un articolo nel quale si affermi che il finanziamento dell'istituto è formato dal contributo dello Stato ai sensi della legge n. 123 del 1980, e dal contributo di enti locali, della regione, della provincia, del comune e

dei privati. Paradossalmente qui viene indicata una sola fonte di entrata, mentre altri contributi ci saranno pure: solo in questo modo si può giustificare, anche da questo punto di vista, un organico così ampio che non potrebbe essere fronteggiato con il solo contributo dello Stato, anche ammesso che fosse elevato a 300 milioni annui.

Occorrerebbe, pertanto, predisporre alcuni emendamenti in modo che il nuovo ordinamento tenga conto anche di queste osservazioni.

Adesso, per non indugiare ulteriormente, propongo di sopprimere, dopo aver accantonato gli articoli che lo precedono, l'articolo 11 e di inviare il testo del disegno di legge alle Commissioni consultate per conoscere i rispettivi pareri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Come ha già detto, propongo di accantonare gli articoli dall'1 al 10.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Per il funzionamento dell'istituto è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esercizio 1984 la quota finanziaria di 300 milioni di lire.

2. Per gli esercizi successivi la quota sarà fissata, comunque in misura non inferiore, in sede di definizione del bilancio annuale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Propongo la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 11.

Non è approvato.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

«Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado» (1181), d'iniziativa dei deputati Biocca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riconoscimento di

taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado», d'iniziativa dei deputati Brocca, Casati, Carelli e Andreoli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Devo rilevare anzitutto che alcuni giornali mi hanno descritto, assieme ai colleghi del Gruppo comunista, come un fiero oppositore del disegno di legge in discussione. Tengo a precisare che quanto apparso sulla stampa non è esatto. I colleghi ricorderanno infatti che decidemmo insieme di sospendere la discussione, onde poter meglio approfondire l'argomento, dopo aver preso visione della decisione dalla Corte dei conti. Si sospese la discussione dunque, ma senza sostanzialmente manifestare delle opinioni pro o contro.

Nel riprendere l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, prego il senatore Spitella, che ha particolarmente approfondito l'argomento, di riferirci in merito ad un emendamento - proveniente dall'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione - che era stato prospettato dal sottosegretario Maravalle ed al quale lo stesso senatore Spitella aveva apportato delle modifiche.

SPITELLA. Signor Presidente, la bozza di questo emendamento fu esaminata dal collega Scoppola e da me. Entrambi non la ritenemmo accettabile in quanto conteneva una formulazione che avrebbe avuto inconvenienti anche di carattere costituzionale e rinunciammo pertanto alla presentazione formale dell'emendamento in questione. In seguito però, dopo contatti con l'ufficio legislativo del Ministero e con altri rappresentanti, ho approfondito ancora la materia e sono arrivato a conclusioni diverse da quelle prospettate in precedenza.

A lei Presidente ed ai colleghi comunisti voglio esprimere la mia solidarietà perchè tutti insieme abbiamo rilevato la delicatezza del problema e la necessità di approfondirlo meglio per poter trovare ad esso una soluzione. Nella sostanza ci siamo domandati qual era la vera ragione della disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del giugno 1981, del decreto cioè che riguarda il trattamento economico e giuridico del personale della scuola relativamente ai miglioramenti che furono apportati quell'anno.

La sostanza di questa norma è la seguente.

I colleghi sanno che, attraverso un lungo cammino, si è giunti ad una pressoché completa unificazione del trattamento economico del personale docente appartenente ai diversi gradi della scuola primaria e secondaria, che ha suscitato perplessità in molti di noi - e anche in me - e che ha dato luogo alla ricerca di un minimo di differenziazione perché, pur riconoscendo tutta la difficoltà e la nobiltà della funzione docente, tuttavia misconoscere completamente che l'impegno del professore di liceo sia maggiore di quello dell'insegnante della scuola materna, almeno come preparazione ed aggiornamento di carattere culturale, è fuori discussione.

Tale norma vuole essere una piccola risposta all'esigenza di differenziazione.

Nell'ordinamento nel quale si colloca il decreto del Presidente della Repubblica del 1981 di cui discutiamo si prevedeva che dopo sedici anni di servizio - o diciotto anni, a seconda delle categorie - il trattamento economico del personale docente della scuola primaria e

secondaria diventava uguale. L'assegnazione di due scatti di anzianità in più ai professori della scuola secondaria superiore era finalizzata a mantenere, dopo il diciottesimo anno di carriera, una differenziazione sia pure limitata rispetto agli altri insegnanti. Probabilmente la formulazione è imprecisa ma l'intenzione del legislatore appare meglio leggendo attentamente l'articolo unico. Noi abbiamo interpretato le parole: «già inquadrati» come se fossero riferite a quel momento ma in realtà sono indicative di una condizione che gli insegnanti devono avere già maturato.

Nel caso che a noi interessa, infatti, il decreto presidenziale non attribuisce il beneficio solo a chi si trovava in una determinata posizione ad una data specifica: ciò si desume chiaramente anche dall'ultimo comma laddove, parlando di un altro beneficio, si dice: «per il personale che ha conseguito entro la data del 1 febbraio 1981 la qualifica...»; nello stesso articolo, poi, quando il riferimento era da farsi ad una precisa data, collegata con l'entrata in funzione del decreto, detto esplicitamente: «a far data dal 1 febbraio 1981». Nel comma di cui ci stiamo occupando, non ci si riferisce alla data di entrata in vigore ma si dice: «quelli che hanno già maturato». Così è nato l'equivoco che ha portato la Corte dei conti all'interpretazione restrittiva; ma in realtà, rivedendo anche gli atti parlamentari è chiaro che la concessione di due scatti riguardava tutti e la motivazione era quella di mantenere la differenza fra gli insegnanti della scuola media secondaria superiore e quelli della scuola media inferiore ed elementare.

La collega Nespolo teme che si crei il precedente di una modifica di un decreto del Presidente della Repubblica, relativo ad una contrattazione triennale, con un provvedimento legislativo autonomo che non si basi sulla contrattazione triennale stessa. Ma la normativa riguardante la procedura della contrattazione triennale, così come adesso è in vigore, è determinata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, la cosiddetta legge-quadro sul pubblico impiego, che regola le procedure di adeguamento delle retribuzioni del pubblico impiego in seguito alla contrattazione triennale. La norma al nostro esame è precedente alla legge-quadro e la nostra eventuale modifica non intacca la normativa posta in essere dalla citata legge n. 93 ma si riferisce ad un chiarimento relativo alla materia precedentemente trattata.

Per il periodo ormai concluso faremmo bene - secondo le molte voci che ho raccolto e che mi hanno in parte persuaso - ad approvare questa norma perché manteniamo per tutti, per tale periodo, un piccolo vantaggio economico, che è giusto mantenere.

Perciò, con il collega Scoppola rinunciai a presentare un emendamento; è difficile sanare il passato senza discriminare tra le varie situazioni createsi a seconda che gli insegnanti facciano capo ad un provveditorato agli studi, oppure ad un altro.

Nonostante le perplessità espresse, mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma si potrebbe comunque approvare il solo primo comma, e cioè la sanatoria, come ha proposto la senatrice Nespolo.

SPITELLA. Secondo me, se accettiamo questa proposta, compiamo un altro stravolgimento. Anche i commissari di parte comunista hanno ragionato nella nostra stessa logica, però arrivano alla conclusione di non accettare la norma e di fare solo una sanatoria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora, le manifesto la mia preoccupazione, sulla quale desidererei avere la sua opinione. Condivido le sue osservazioni, ma ho paura che la norma possa riaccendere una rissa tra le varie categorie e tra gli insegnanti dei differenti ruoli, cioè che anche gli insegnanti delle scuole medie e delle scuole elementari rivendichino la medesima concessione.

NESPOLO. Penso che sarà inevitabile.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È possibile, secondo lei, senatore Spitella, che approvando questo testo come lo abbiamo ricevuto dalla Camera le categorie escluse dai benefici abbiano titolo per rivendicare la stessa concessione?

SPITELLA. Ormai, siamo alla fine del contratto triennale e i sindacati stanno già negoziando con il Governo il nuovo contratto. Ora, delle due l'una: o si arriva ad una parificazione, oppure si mantiene la differenziazione tra gli insegnanti della scuola secondaria superiore e quelli della scuola media ed elementare. Allora se non approviamo questa norma, la parificazione già esiste, e non ci saranno problemi da parte di questi ultimi; se invece approviamo questa norma manteniamo fino a questo momento il principio della differenziazione. In questo caso la discussione avverrà in sede di contrattazione sindacale: lì verrà deciso se mantenere o meno questa differenziazione. Se siamo convinti che essa è giusta, approvando questa norma diamo al Governo un'arma per sostenere le sue tesi.

NESPOLO. Vorrei partire dall'osservazione che mi pare importante fatta dal senatore Spitella. In sostanza egli dice che, pur trattandosi di una via molto particolare, cioè quella di un contenzioso aperto dalla Corte dei conti, sanato con questo disegno di legge, di fatto tale norma consente di affrontare una questione più generale, cioè quella delle retribuzioni del personale insegnante e del rapporto tra le varie retribuzioni e le diverse professionalità.

La questione è molto importante perchè si tratta addirittura di affrontare un tema che è tipico della contrattazione sindacale, ma rispetto al quale il Parlamento certamente ha diritto di esprimere autonomamente la propria opinione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Perchè comporta spese.

NESPOLO. In ogni caso, signor Presidente, a mio avviso una Commissione come la nostra, che ha approvato la riforma della secondaria superiore e che affronterà una serie di altri problemi, deve prendere in considerazione anche questi temi. Personalmente ritengo che il problema della professionalità degli insegnanti e della sua promozione sia essenziale.

Le retribuzioni degli insegnanti, dalla scuola materna alla secondaria superiore (visto che in parte il problema è stato risolto nell'università per i professori a tempo pieno) sono a mio avviso assai basse per poter chiedere una alta professionalità.

Però, proprio perchè il problema è di queste dimensioni, credo che sia assai discutibile la strada di una piccola legge di sanatoria, in una ottica estremamente schematica, con un aumento di stipendio per gli insegnanti della scuola superiore estremamente modesto perchè si tratta di circa 40.000 lire.

Desidero rivolgere una domanda al Governo. A me sembra non sia del tutto vero che gli insegnanti della scuola italiana partono dallo stesso livello retributivo.

SPITELLA. Arrivano all'equiparazione dopo diciotto anni.

NESPOLO. Se è vero che da parte nostra ci deve essere grande considerazione per un problema del genere, allora, a me pare che questa legge ci porta in un vicolo cieco, perchè essa nasce dalla necessità di sanare una interpretazione data al decreto del Presidente della Repubblica di cui ha parlato il relatore, secondo la quale la Corte dei conti ha contestato quella data dal Ministero. A questo proposito dovrei chiedere al sottosegretario Dal Castello perchè in quella sede, che era la più consona, il Governo non ha presentato le proprie osservazioni. Se il Governo è convinto - come appare dalle parole del sottosegretario Dal Castello - della validità di questo provvedimento, faceva bene ad avanzare le proprie riserve in sede di delibera della Corte dei conti.

Entrando nel merito ritengo che il testo stesso non sia chiaro, tanto è vero che ha indotto i colleghi della Commissione bilancio a presentare il loro parere con osservazioni. Infatti dalla lettura del testo i colleghi della Commissione bilancio hanno desunto che si tratta di un provvedimento applicabile solo agli assunti prima del 1° febbraio 1981. Il parere della Commissione bilancio ha infatti indicato l'opportunità: «di integrare il secondo comma dell'articolo unico inserendo la indicazione secondo cui il beneficio ivi previsto compete ai presenti in servizio dal 1° febbraio 1981: ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sui destinatari della norma di cui a tale comma».

In realtà, la relazione del senatore Spitella ha già in qualche modo risolto questo dubbio, dicendo che il provvedimento interessa anche coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° febbraio 1981.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi scusi se la interrompo, ma che cosa vuol dire questo quando poi si parla di sedici o di diciotto anni in ruolo? Necessariamente saranno in servizio al 1° febbraio 1981, tenuto conto anche del fatto che la validità del contratto è triennale. Scusi, ma questa è una ripetizione che mi sembra superflua e inutile.

NESPOLO. Possiamo anche accedere a una diversa interpretazione, ma non mi pare che quanto detto sia superfluo. Se si mette «in servizio al 1° febbraio 1981» significa una cosa, se non si mette significa un'altra

cosa. Infatti una scelta, pure se nata da leggi, decreti o circolari che vengono scritte in modo oscuro, tale da sollevare un contenzioso presso la Corte dei conti, potrebbe costituire lo strumento e l'occasione per dare un'interpretazione legittima e in via generale.

Non voglio ripetermi, ma personalmente ritengo che il provvedimento abbia due aspetti, di cui uno rappresenta una necessaria sanatoria rispetto al passato (le sentenze del Consiglio di Stato sono numerose in questo senso in quanto, non trattandosi di responsabilità dei diretti interessati, non c'è dubbio che essi non debbano restituire quella cifra che secondo alcuni calcoli si aggira attorno al milione e mezzo di lire). Pertanto la legittimità del primo comma è assolutamente fuori discussione e, a tale proposito, vorrei far presente che chiederemo la votazione per parti separate.

In secondo luogo, una cosa è dire che si sana una situazione che nasce da una difficoltà interpretativa derivante dal modo oscuro con cui vengono scritti decreti e leggi, altro è cogliere questa occasione per affrontare, (sia pure con un aumento di sole 40.000 lire al mese!) la questione di cui parlava il senatore Spotella.

Confermo nuovamente la nostra opinione. Ritengo che occorrerebbe accogliere il primo comma e inserire una norma che consenta il recupero degli attuali aumenti da parte degli insegnanti con oltre diciotto anni di servizio. Naturalmente i problemi che il disegno di legge in esame solleverà, in sede di rinnovo del contratto triennale, saranno occasione di discussione e di confronto.

Invece la maggioranza vuole approvare l'intero testo.

L'approvazione di questo disegno di legge così come è, in realtà aprirà un grande contenzioso perché non c'è dubbio che, ad esempio, gli insegnanti della scuola media inferiore si dorranno di aver avuto un provvedimento chiaro che non permetterà loro di avvalersi di argomenti tali da consentire uno stipendio più alto rispetto a quello degli insegnanti elementari e di scuola materna, e così via a catena. Penso che questo sia un modo sbagliato di legiferare.

Non va poi sottovalutato il fatto che su questo provvedimento c'è l'opposizione (che mi è stata confermata recentemente) non solo della CGIL-scuola, ma di tutti i sindacati confederali della scuola.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non di tutti. Ho letto la dichiarazione del professor Alessandrini della CISL ed è pienamente favorevole.

SPITELLA. La CISL e la UIL sono favorevoli.

NESPOLO. Non vorrei che facessimo un altro «14 febbraio» queste 40.000 lire, ma devo dire che, pur se la cosa è piccola, solleva grandi questioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le vorrei leggere il telegramma del professor Alessandrini, visto che lei, senatrice Nespolo ha fatto degli accenni alla professionalità. Nel telegramma si dice: «La non approvazione di questo testo approvato alla Camera mortificherebbe la professionalità di docenti scuola secondaria superiore e determi-

nerebbe una disparità di trattamento tra docenti del medesimo grado di istruzione».

NESPOLO. Signor Presidente, ripeto - anche perché resti negli atti - che noi siamo contro tutto questo provvedimento. Siamo d'accordo sulla necessità di sanare la situazione che si è determinata e siamo d'accordo quindi sull'approvazione del primo comma dell'articolo unico; non siamo d'accordo sull'approvazione del secondo comma.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rispondere alla collega Nespolo quando accusa il Governo di non aver sentito il bisogno di presentare un proprio provvedimento di sanatoria.

Il Ministero della pubblica istruzione non ha sentito questo bisogno perché ha già diramato a suo tempo, d'accordo con il Ministero del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, circolari chiarissime che recepiscono il decreto del Presidente della Repubblica n. 271. Si è voluto dare a questi insegnanti un aumento con due scatti biennali: questa è la logica.

NESPOLO. Ma sono proprio quelle circolari che sono state impugnate dalla Corte dei conti!

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Arrivo anche a questo. Su questa interpretazione non è nata alcuna obiezione da parte del Tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica in quanto abbiamo previsto nei nostri bilanci anche la copertura economica di questi scatti biennali per tutto il personale docente della scuola media superiore.

Il problema è nato proprio a seguito dell'emanazione delle nostre circolari applicative. La Corte dei conti (la delegazione regionale di Bologna mi pare) ha voluto dare una interpretazione restrittiva di tali scatti quasi fossero una sorta di *una tantum* in sede di prima applicazione, ciò che a nostro avviso non avrebbe alcun senso. Come si possono dare due scatti biennali ad alcuni insegnanti e negarli agli altri? Sarebbe un'assurdità: l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica è invece una norma permanente.

Pertanto il «disegno di legge Brocca» può essere inteso al massimo come un momento di interpretazione autentica di ciò che non è stato chiaramente definito nell'articolo 4, ma che è nel contesto di tutto il provvedimento del giugno 1981. È proprio per questo che il Governo non ha sentito il bisogno di presentare un suo provvedimento, anche perché, qualora lo avesse fatto, esso sarebbe andato ad annullare tutte le successive circolari emanate dallo stesso Governo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 271.

Chiarito questo punto, occorre soffermarsi un attimo sulle osservazioni della Commissione bilancio. Essa è preoccupata esclusivamente per la copertura finanziaria e forse è proprio questo motivo che l'ha spinta ad inserire nel parere una precisazione, peraltro non vincolante, laddove intende individuare i destinatari del provvedimento

in esame, richiamando coloro che sono in servizio al 1° febbraio 1981.

Secondo il Governo questo concetto è già largamente espresso nel primo comma dell'articolo unico e non vi è alcun bisogno di ripeterlo, anche perché una ripetizione comporterebbe il ritorno del provvedimento alla Camera. È chiaro che i docenti devono essere in servizio al 1° febbraio 1981 e, per aver diritto a questi scatti biennali, devono aver maturato sedici o diciotto anni di servizio; diversamente aspetteranno più anni per veder riconosciuto loro questo diritto, tenuto anche conto del fatto che tra poco scade il triennio per la contrattazione per cui si potrà rimettere in discussione tutta la materia.

In chiusura, voglio far notare che il Governo non ha mai avuto alcun dubbio circa la filosofia che sostiene l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271; è una norma di carattere permanente tesa a differenziare la retribuzione del personale della scuola media rispetto a quella del personale della scuola media superiore, tenuto conto che dopo circa 18 anni di servizio c'è una equiparazione totale degli stipendi. Si è voluto dare un riconoscimento di un'attività svolta in un settore della scuola particolarmente delicato come è quello della scuola media superiore; se il Parlamento vuol rimettere in discussione questa norma può farlo, ma il significato di quell'articolo resterà sempre questo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Resta da chiarire la nostra posizione circa i rilievi formulati dalla Commissione bilancio in ordine al secondo comma.

SPITELLA. Signor Presidente, se inseriamo nel secondo comma l'indicazione suggerita dalla Commissione bilancio, di fatto, questa legge ha validità fino al 1999, mentre se non ce la mettiamo ha valore per sempre, salvo nuove contrattazioni sindacali.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Spitella, il secondo comma si rivolge sempre a quei docenti che, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, maturino successivamente l'anzianità prevista.

NESPOLO. Signor Presidente, ci auguriamo tutti che entro il 1999 siano intervenute nuove contrattazioni sindacali che abbiano apportato delle modifiche, ma restando al contenuto della norma ritengo che essa interessi tutti i docenti che raggiungono quella certa anzianità anche negli anni 2000.

DAL CASTELLO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei chiarire che da una lettura attenta del secondo comma si evince che i docenti ai quali questo comma si riferisce sono senz'altro coloro che sono in servizio al primo febbraio 1981.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Ai docenti di ruoli di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in essi prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Desidero fare una breve dichiarazione di voto per dichiarare che voterò a favore di questo disegno di legge. Nella sostanza questa non è una norma innovativa ma una norma interpretativa.

Nella norma che viene modificata da questo testo c'era realmente una fondamentale incertezza, tanto è vero che la Corte dei Conti ha deciso in un senso mentre ci sono stati dei TAR che hanno deciso in altro senso.

Concordo quindi con l'interpretazione data dal rappresentante del Governo al secondo comma e dichiaro nuovamente che voterò a favore di questo disegno di legge.

SPITELLA. Signor Presidente, voteremo a favore di questo provvedimento, anche se in un primo tempo, per talune perplessità che permanevano su questo disegno di legge, avevano mosso qualche dubbio. Comunque, dopo l'ampia riflessione avvenuta, riteniamo si possa giungere positivamente alla conclusione.

NESPOLO. Dichiaro il nostro voto favorevole sul primo comma dell'articolo unico, in quanto si tratta di una norma opportuna che va a sanare un errore e una cattiva stesura del decreto ministeriale applicativo del contratto. Dichiaro, altresì, che il Gruppo comunista si asterrà nella votazione sul secondo comma. Chiedo pertanto la votazione per parti separate.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato» (1177)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culti riconosciuti dallo Stato».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 3 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

NESPOLO. Signor Presidente, se la Commissione è d'accordo, potremmo rinviare la trattazione di questo argomento a quando il Senato avrà approvato il disegno di legge riguardante i contributi concessi agli enti ecclesiastici in attuazione del Concordato. Anche se il senatore Scoppola nella seduta precedente ha affermato che due articolati non sono tra loro connessi, io ritengo che una breve pausa di riflessione si renda opportuna.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Come lei Presidente sicuramente ricorderà, anch'io in precedenti occasioni ho rilevato una certa connessione, sia pure lontana, tra il disegno di legge concernente l'attuazione del Concordato in materia di contributi agli enti ecclesiastici ed il disegno di legge in titolo che riguarda invece gli enti ecclesiastici possessori di archivi. Ora, dopo che la Camera ha approvato un testo che introduce in qualche misura il funzionamento pubblico della Chiesa, mi chiedo se gli enti ecclesiastici non siano in condizione di mantenere da soli i propri archivi.

Attualmente, non avendo ancora esaminato e approvato il testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, non possiamo rispondere a questa domanda, né ci è dato sapere se, attingendo a quei fondi, gli enti ecclesiastici saranno in grado di sopperire alle necessità relative ai loro archivi. Certo, il provvedimento oggi in esame va a sanare una situazione di emergenza, non so però se tale emergenza può essere fronteggiata dal disegno di legge già approvato dalla Camera. Mi chiedo insomma se non stiamo creando un finanziamento che continuerà a perdurare in una condizione economica diversa pr questi enti, tale cioè da rendere loro possibile di fare a meno di questi fondi.

Anch'io, pertanto, come la senatrice Nespolo, riterrei opportuno una breve pausa di riflessione che elimini completamente questi dubbi. Per la decisione definitiva, comunque, mi rimetto alla Commissione.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Signor Presidente, il Governo ritiene che il provvedimento oggi in discussione sia del tutto indipendente ed autonomo rispetto al testo di revisione del Concordato che la Camera dei deputati ha approvato in questi giorni. Il provvedimento di legge in titolo, infatti, riguarda il caso generale degli archivi privati, archivi tra cui sono compresi anche quelli ecclesiastici. Questo provvedimento, dunque, non è fatto *ad hoc* per gli archivi ecclesiastici, ma riguarda il *genus* molto più generale.

In secondo luogo, l'intervento che in base a questo disegno di legge venisse operato a favore degli enti ecclesiastici sarebbe, di fatto, comunque autonomo, anche se esso fosse surrogatorio, integrativo o aggiuntivo rispetto a quello che per avventura si dovesse avere in base al testo concordatario. È chiaro, infatti, che l'intervento a favore di archivi ecclesiastici di riconosciuto interesse storico (ma questo è un pleonasma perché l'archivio ecclesiastico è sempre di interesse storico) verrebbe concesso esclusivamente per sanare quelle situazioni a cui non si è potuto provvedere per altra via. Con il testo in discussione, infatti, non si modificano o annullano altre provvidenze di legge; si approva semplicemente un provvedimento che, ferme restando tutte le altre possibilità e modalità d'intervento, contempla un caso particolare che non rientra nelle precedenti disposizioni.

Se la Commissione ritiene di dover chiedere un rinvio, non posso che accedere a tale richiesta; mi sembra però, come ho detto all'inizio del mio intervento, che l'autonomia del disegno di legge n. 1177 sia fuori discussione.

PRESIDENTE. Come ha già rilevato il sottosegretario Galasso, in questo provvedimento, gli enti ecclesiastici sono presi in considerazione assieme all'ampia categoria dei privati che custodiscono archivi di valore storico.

Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Ferrara Salute sul fatto che in questo caso si tratta di enti privati che rendono servizi allo Stato e alla cultura nazionale. È un provvedimento che vuole tutelare gli archivi non statali e quindi rientrano anche gli archivi appartenenti agli enti ecclesiastici.

La ragione del provvedimento è una esigenza di tutela della documentazione storica, di cui lo Stato si fa carico.

Personalmente non ho alcun dubbio, ma se la maggioranza della Commissione ritiene di rinviare l'esame del provvedimento non mi opporrò, anche se mi sembra superfluo.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. A questo punto, dopo aver ascoltato l'intervento del Governo, pur essendo sempre a disposizione della Commissione, ritiro le mie riserve e sono del parere che si possa procedere subito.

SCOPPOLA. Il senatore Ferrara Salute esprime il dubbio che gli enti cui sono indirizzate tali sovvenzioni siano gli stessi di cui si è occupata

ieri la Camera dei deputati, approvando il disegno di legge relativo agli enti ecclesiastici nell'ambito del nuovo Concordato.

Vorrei chiarire che non si tratta dello stesso onere. Gli enti che si avvantaggeranno di questi benefici sono quelli costituiti *ad hoc* dalla legge stessa, previsti dagli accordi per il sostentamento del clero in sostituzione della congrua. Sono viceversa gli enti ecclesiastici di diritto canonico, i quali essendo possessori di archivi di interesse storico, solo per mantenere il servizio di culto, come ha detto bene il Presidente, che possono essere oggetto di un intervento autonomo dello Stato, deciso non automaticamente per legge ma di anno in anno, sulla base di una motivata richiesta e di una valutazione degli uffici dei beni culturali.

Da questo punto di vista si tratta di un provvedimento autonomo e distinto dalla legislazione ecclesiastica che nasce dal Concordato.

PRESIDENTE. Avendo esaurito la discussione generale in sede referente, propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione nella precedente sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata, presentata dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

A questo articolo il senatore Scoppola ha presentato un emendamento, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «su richiesta motivata e documentata, presentata» con le altre: «annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate».

GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Il Governo ritiene soddisfacente il testo dell'articolo.

Il senatore Scoppola ha presentato un emendamento che, ad avviso del Governo, si limita a chiarire maggiormente il testo. Ho chiarito in altra sede al senatore Scoppola, e sono lieto di spiegarlo alla Commissione, come l'inserimento delle parole: «annualmente sulla

base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate» sia del tutto implicito, perchè il contributo non può che essere annuale, essendo annuale il bilancio del Ministero, e che la comparazione tra le richieste è il normale metodo di lavoro che il Ministero segue.

Tuttavia, se il senatore Scoppola o la Commissione ritengano opportuna tale esplicitazione, per il Governo non vi sono difficoltà e l'emendamento è recepitibile. Tuttavia, voglio ribadirlo, per il Governo il testo è già, per forza di cose, ispirato in tal senso.

SCOPPOLA. Già nelle precedenti riunioni della Commissione in sede di discussione di questo disegno di legge spiegai il senso di questo mio emendamento, che non vuole assolutamente mettere in dubbio quanto il Sottosegretario ha già chiarito, ma vuole precisare che nello spirito della legge l'assegnazione dei fondi deve essere annuale e l'esame deve essere comparativo tra le diverse richieste. Tuttavia, siccome nel paese vi sono prassi amministrative molto diverse tra loro, credo che sia opportuno chiarire questo concetto dell'assegnazione annuale sulla base di un esame comparativo. Credo che questo sia un elemento significativo e di forza per l'attuazione di questa procedura. Vorrei perciò insistere per la votazione di questo emendamento.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto perciò ai voti l'emendamento presentato dal senatore Scoppola al secondo comma dell'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 2.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

È approvato.

Art. 3.

1. Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

È approvato.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1985.

2. Al relativo onere di 400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO